INDICAZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN DEROGA ALLA DIRETTIVA NITRATI NEL QUADRIENNIO 2016-2019

(art. 26 comma 2bis del Regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i.)

Il presente documento, in attuazione del comma 2 bis dell'art. 26 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. (Regolamento 10/R/2007) e della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2016/1040 del 24 giugno 2016, fornisce le indicazioni operative per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nelle Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola ad una dose superiore a quella prevista dalla direttiva 91/676/CEE.

Sono fatte salve le disposizioni generali di cui al Titolo I e i divieti di cui agli articoli 22 e 23 del Regolamento 10/R/2007.

1. Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

- a) "area aziendale omogenea": porzione di superficie aziendale omogenea per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione, anche definita come "Unità di Paesaggio Agrario (UPA)";
- b) "azienda agricola": un'impresa agricola costituita da una o più UTE, la quale pratica l'utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, siano essi di origine aziendale o extra-aziendale, sui terreni di cui ha titolo d'uso;
- c) "colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto": i prati temporanei e permanenti, il mais a maturazione tardiva, il mais o il sorgo seguiti da un erbaio invernale, i cereali vernini seguiti da un erbaio estivo;
- d) "efficienza di utilizzo dell'azoto": la percentuale dell'azoto totale applicato sotto forma di effluente di allevamento, disponibile per le colture durante l'anno di applicazione;
- e) "mais a maturazione tardiva": il mais di classe FAO 600-700 con un ciclo di crescita di almeno 145-150 giorni, seminato entro l'inizio di aprile;
- f) "suoli con basso contenuto di sostanza organica": i suoli aventi un contenuto di carbonio organico inferiore al 2% nei primi 30 centimetri di suolo;
- g) "suoli non salini o a bassa salinità": le zone che saranno eventualmente definite dalla Regione Piemonte come "non a rischio di salinizzazione";
- h) "trattamento dell'effluente di allevamento": il processo di separazione dell'effluente in due frazioni, una solida e l'altra liquida, realizzato per migliorarne la gestione e l'applicazione al terreno e aumentare il recupero dell'azoto e del fosforo;
- i) UTE (Unità Tecnica Economica): unità aziendale dell'impresa agricola, identificabile in Anagrafe Agricola Unica e corrispondente all'insieme delle strutture produttive, degli animali e dei terreni condotti a qualsiasi titolo da un medesimo soggetto nell'ambito di una specifica attività economica.

2. Criteri per l'accesso alla deroga

La deroga è concessa alla singola azienda agricola, con riferimento ai terreni ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati (ZVN) di cui ha titolo d'uso. Può accedere alla deroga l'azienda agricola, in regola con le capacità minime di stoccaggio disposte dal Regolamento 10/R/2007, la quale si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

El l

M

L'azienda agricola può aderire con una sola o con più UTE; per ciascuna UTE deve essere gestita in deroga la totalità dei terreni in ZVN ad essa afferenti. Possono essere esonerate dalla gestione in deroga solo eventuali aree aziendali omogenee:

- a) ricadenti in altra regione non beneficiaria della deroga;
- b) costituite da terreni in concessione d'uso per il solo utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, qualora non siano disponibili le informazioni relative all'uso del suolo, oppure qualora il conduttore non intenda sottoscrivere gli impegni alla gestione agronomica in deroga.

Le aziende agricole che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno, entro il 15 febbraio, una richiesta alla Provincia competente, secondo le modalità indicate all'Allegato 1. Per il 2016 la richiesta viene presentata entro il 30 giugno.

2.1 Caratteristiche degli effluenti di allevamento oggetto di deroga

L'utilizzazione agronomica ad una dose superiore a quella prevista dall'art. 26 comma 2 del Regolamento 10/R/2007 è ammessa per i seguenti effluenti di allevamento:

- a) effluenti di allevamento bovino, sia tal quali (inclusa la quota deposta direttamente in campo dagli animali stessi) sia sottoposti ad un trattamento;
- b) effluenti di allevamento suino, con riferimento alla sola frazione liquida ottenuta dal trattamento di separazione solido/liquido dell'effluente, purché tale frazione liquida abbia un rapporto azoto/fosfato (N/P₂O₅) almeno pari a 2,5.

La frazione solida derivante dal trattamento di separazione solido/liquido dell'effluente suino non può essere applicata sui terreni beneficiari della deroga, ma deve essere delocalizzata dopo un'opportuna stabilizzazione, ottenuta con una conformazione del cumulo tale da favorire l'aerazione della massa, volta a ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare la disponibilità dell'azoto e del fosforo per le colture. E' raccomandata la destinazione di tale frazione solida prioritariamente su suoli a basso contenuto di sostanza organica.

La composizione dei materiali derivanti dal trattamento dell'effluente suino dev'essere oggetto di monitoraggio nel tempo. Devono pertanto essere disponibili presso l'azienda agricola beneficiaria della deroga i risultati di analisi relative al contenuto di sostanza secca, azoto totale e fosforo totale delle frazioni ottenute. Le analisi devono essere rinnovate almeno una volta ogni quattro anni, e qualora si modifichi la tipologia di animale allevato, di stabulazione, di alimentazione o la tecnica di separazione solido/liquido adottata. Per quanto riguarda l'efficienza della separazione, si fa riferimento ai dati della tabella 3, Allegato I del Regolamento 10/R/2007.

2.2. Modalità per l'utilizzo agronomico in deroga

Il quantitativo di effluente di allevamento che le aziende agricole beneficiarie possono applicare in deroga non deve superare un quantitativo medio annuo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro, fatto salvo il rispetto dei valori massimi di azoto da apportare alle colture con la fertilizzazione, indicati nella tabella 1, Allegato V del Regolamento 10/R/2007.



L'apporto complessivo di azoto non deve superare la domanda di nutrienti prevedibile per ciascuna coltura, valutata tenendo in considerazione l'apporto di azoto del suolo e l'accresciuta disponibilità di azoto fornito dall'effluente di allevamento derivata dal trattamento dello stesso. L'apporto complessivo di fosforo non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura in questione, tenendo conto del fosforo disponibile dal suolo. Gli effluenti di allevamento applicati presso le aziende agricole beneficiarie di una deroga devono avere un'efficienza di utilizzo dell'azoto non inferiore al 65% per l'effluente di allevamento non palabile e al 50% per l'effluente di allevamento palabile. Tali obiettivi si

conseguono con la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, redatto ai sensi dell'Allegato II del Regolamento 10/R/2007, nonché con l'applicazione del complesso dei vincoli gestionali imposti alle colture e all'utilizzazione agronomica.

L'azienda agricola beneficiaria della deroga non può applicare fosforo sotto forma di fertilizzanti minerali. Tiene inoltre un registro delle fertilizzazioni, nel quale sono indicati i quantitativi applicati e il calendario di distribuzione sia degli effluenti di allevamento sia dei fertilizzanti minerali. A tal fine, è valido il registro delle fertilizzazioni di cui all'Allegato V del Regolamento 10/R/2007.

Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente di allevamento, fatta eccezione per l'azoto delle deiezioni deposte dal bestiame al pascolo, sono applicati entro il 31 luglio di ogni anno. Sia gli effluenti di allevamento sia i fertilizzanti minerali non possono inoltre essere applicati dopo il 1º novembre. A tal fine, le aziende agricole beneficiarie di una deroga devono disporre di un'adeguata capacità di stoccaggio per gli effluenti di allevamento, in grado di coprire almeno i periodi durante i quali l'applicazione di effluente di allevamento non è consentita.

Per contenere le emissioni in atmosfera, l'effluente di allevamento non palabile è applicato mediante le seguenti Migliori Tecniche Disponibili per la distribuzione in campo:

- miscela con acque irrigue (fertirrigazione) da attuarsi con dispostivi di aspersione (barre, pivot), o con tecniche di microirrigazione a goccia;
- spandimento a raso per bande;
- spandimento superficiale a bassa pressione seguito da interramento entro 24 ore; c)
- iniezione profonda (max 25 cm) a solco aperto;
- iniezione superficiale con concomitante chiusura del solco o erpicatura.

Fatta eccezione per le superfici inerbite, l'effluente di allevamento palabile viene interrato entro 24 ore.

Al fine di proteggere i suoli dal rischio di salinizzazione, l'utilizzo di frazioni liquide derivanti da un trattamento che comporti la rimozione di più del 30% dell'azoto è consentito solo su suoli non salini o a bassa salinità. L'azienda agricola che utilizza tale frazione liquida trattata deve mantenere monitorata nel tempo la conducibilità elettrica nei terreni oggetto dell'applicazione. I dati vanno aggiornati almeno una volta ogni quattro anni. È necessaria almeno un'analisi di conducibilità per ogni area aziendale omogenea ed ogni cinque ettari di suolo agricolo. Qualora i valori analitici risultino superiori alla soglia che caratterizza suoli non salini o a bassa salinità, la distribuzione deve essere sospesa.

2.3 Gestione dei terreni oggetto di deroga

Le aziende agricole beneficiarie della deroga garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni di gestione dei terreni oggetto delle distribuzioni in deroga:

- almeno il 70% della SAU dei terreni di cui si ha titolo d'uso è coltivato con colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto;
- i prati temporanei e permanenti comprendono al massimo il 50% di specie b) azotofissatrici;
- il mais a maturazione tardiva viene raccolto interamente, stocco compreso;
- tra la raccolta di una coltura e la semina della successiva intercorrono al massimo 2 settimane:
- i prati temporanei sono arati in primavera, seminando entro due settimane una coltura ad elevato grado di assorbimento di azoto; nell'anno di aratura non sono applicati fertilizzanti minerali.

Le caratteristiche dei terreni dell'azienda agricola che intende beneficiare della deroga devono essere oggetto di monitoraggio nel tempo. Devono pertanto essere disponibili presso l'azienda

M.

agricola i risultati di analisi relative al contenuto di azoto totale e di fosforo Olsen, effettuate per lo strato di suolo 0-30 centimetri, aggiornate almeno una volta ogni quattro anni. È necessaria almeno un'analisi per ogni area aziendale omogenea ed ogni cinque ettari di suolo agricolo. Il prelievo di suolo deve essere effettuato entro il 1 giugno; sono fatte salve le analisi già disponibili e ancora in corso di validità.

Poiché il quantitativo di acqua disponibile per l'azienda agricola che intende beneficiare della deroga deve essere sufficiente a permettere di raggiungere le rese standard previste per le colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto, deve essere disponibile per i terreni oggetto di gestione in deroga uno dei seguenti documenti:

- copia dell'autorizzazione al prelievo idrico;
- copia del contratto per l'uso delle acque concluso con il pertinente consorzio irriguo, o, in sua assenza, ricevuta del versamento del canone irriguo per l'anno di adesione alla deroga;
- dichiarazione con cui l'azienda agricola comunica che i terreni ricadono in una zona ove le acque sotterranee sono a contatto con la zona radicale; in Piemonte tali aree a falda ipodermica sono individuate dalla classe di soggiacenza 0-1,5 metri della Carta Regionale della Soggiacenza.

La documentazione suindicata deve essere depositata nel fascicolo aziendale, conservandone copia presso l'azienda agricola.

2.4 Trasporto degli effluenti di allevamento oggetto di deroga

Il trasporto di effluente di allevamento da e verso le aziende agricole beneficiarie di una deroga deve essere registrato per mezzo di documenti di accompagnamento nei quali siano precisati il luogo di origine e la destinazione; per i trasporti effettuati a distanze superiori ai 30 km di raggio è obbligatoria la registrazione tramite sistemi di posizionamento geografico.

Il materiale trasportato deve essere sempre corredato di un documento nel quale si specifica il tipo e il quantitativo di effluente di allevamento trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo: per gli effluenti bovini, è valida la copia della Comunicazione di utilizzo agronomico; per le frazioni derivanti dal trattamento di separazione solido/liquido dell'effluente suino, alla Comunicazione deve essere allegata copia del referto analitico di cui al par. 2.1. I risultati di tale analisi vanno altresì comunicati al destinatario dell'effluente.

3. Controlli

Tutte le richieste di accesso alla deroga sono oggetto di un controllo amministrativo di tipo informatico, relativo alle informazioni aziendali presenti nell'Anagrafe Agricola Unica. Tale controllo viene effettuato contestualmente alla validazione della richiesta, verificando che:

- la capacità degli impianti di stoccaggio e trattamento dell'effluente di allevamento sia a) almeno pari al minimo stabilito dal Regolamento 10/R/2007¹;
- b) siano presenti terreni ricadenti in ZVN;
- siano disponibili effluenti di allevamento ammessi all'utilizzo agronomico in deroga; c)
- sia registrata a sistema una Dichiarazione di impegno, redatta secondo le indicazioni di d) cui all'Allegato 1.

Qualora il controllo dia esito favorevole, la richiesta viene validata con successo e si considera accettata; in caso contrario, la richiesta non è validabile e si considera respinta.

Sono predisposti ed effettuati dalla Provincia competente controlli in loco su:

¹ Sono fatte salve le tolleranze per l'adeguamento strutturale disposte dalla DGR n.116-9440 del 01/08/2008.



- almeno il 7% delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga, sulla base di un'analisi di rischio, e/o sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti, e/o sull'esito dei controlli a carattere generale svolti ai sensi del Regolamento 10/R/2007. Le ispezioni sono volte ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 del presente documento;
- almeno il 2% delle operazioni di trasporto di effluenti di allevamento, sulla base di un'analisi di rischio e/o sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti. Le ispezioni sono volte ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.4 del presente documento.

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del Regolamento 10/R/2007, le aziende agricole che risultano non adempiere agli obblighi previsti per i beneficiari di deroga sono escluse dall'accesso al regime di deroga per l'anno successivo.





ALLEGATO 1

1. Presentazione della richiesta di accesso alla deroga

Le aziende agricole che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno, entro il 15 febbraio, una richiesta alla Provincia competente, utilizzando il modello di dichiarazione d'impegno di cui al punto 3. Tale dichiarazione d'impegno viene protocollata a sistema e depositata in originale nel fascicolo aziendale. Copia deve essere conservata in azienda. Alla presentazione della Domanda Unica, l'azienda perfeziona la richiesta di adesione fornendo le informazioni di cui al punto 2.

Tutte le richieste di accesso alla deroga sono assoggettate ad un controllo amministrativo di tipo informatico. Qualora il controllo dia esito favorevole, la richiesta viene validata con successo e si considera accettata; in caso contrario, la richiesta non è validabile e si considera respinta. La mancata trasmissione delle informazioni di cui al punto 2 comporta la decadenza dell'adesione per l'anno in corso.



2. Informazioni da fornire per l'accesso alla deroga

- a) tipo e numero dei capi allevati, e descrizione del sistema di stabulazione;
- b) descrizione del sistema di stoccaggio, compreso il volume disponibile in azienda;
- c) quantitativo di azoto e fosforo di origine zootecnica prodotto in azienda;
- d) descrizione dell'eventuale sistema di trattamento dell'effluente di allevamento;
- e) quantitativo e caratteristiche dell'effluente di allevamento consegnato a terzi o ricevuto da terzi:
- f) superficie in ettari dei terreni adibiti a colture con stagioni di crescita prolungata e grado elevato di assorbimento di azoto, nonché terreni con altre colture;
- g) rese previste per ciascuna coltura praticata, valutate tenendo conto anche della disponibilità di nutrienti e acqua, nonché le condizioni locali, quali clima, tipo di suolo, ecc.:
- h) quantitativo di azoto e fosforo assorbito dalle colture;
- i) quantitativo di azoto e fosforo da effluente di allevamento da applicare alle colture;
- j) integrazione di azoto da fertilizzanti minerali da applicare alle colture;

Per le sole aziende interessate all'applicazione della frazione liquida da trattamento dell'effluente suino, sono necessarie anche le seguenti informazioni:

- k) capacità e caratteristiche dell'impianto di trattamento, compresa l'efficienza di separazione e la stima delle perdite gassose durante il trattamento;
- 1) quantitativo di effluente di allevamento inviato al trattamento;
- m) quantitativo di frazione solida e liquida ottenute, relativo tenore di azoto e fosforo, nonché la destinazione delle due frazioni.

Si intendono correttamente forniti i dati elencati ai precedenti punti da a) ad e) e da k) a m), qualora l'azienda abbia validato nella procedura informatica SIAP la Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 10/R/2007. Si intendono correttamente forniti i dati elencati ai precedenti punti da f) a j), qualora l'azienda abbia validato nella procedura informatica PUA/PUAS il Piano di Utilizzazione agronomica in forma completa, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 10/R/2007.

Al fine di garantire la corrispondenza con le pratiche agricole effettivamente adottate, qualora necessario le informazioni sopra indicate vengono aggiornate entro sette giorni dalla modifica sopravvenuta.





3. Dichiarazione di impegno al rispetto delle condizioni agronomiche e gestionali pel l'accesso alla deroga alla Direttiva Nitrati ai sensi della Decisione 2016/1040/UE.
Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'azienda agricole (CUAA
consapevole che, qualora ad un controllo risulti inadempiente, non potrà accedere alla deroga per l'anno successivo, dichiara
- di aver letto e compreso il documento "Indicazioni operative per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in deroga alla direttiva nitrati per il quadrienni 2016-2019", di cui ritira una copia cartacea;
- di essere consapevole degli impegni che comporta l'adesione alla deroga stessa;
- che quanto riportato all'atto della richiesta di adesione, comprese le informazion aziendali fornite nella Comunicazione e nel Piano di Utilizzazione Agronomica esistenti sistema, corrisponde a verità;
 di possedere i requisiti previsti per l'accesso alla deroga; di voler applicare la deroga ai terreni ricadenti in ZVN afferent alla UTE
alla UTE
alla UTE
- di disporre di acqua irrigua congruamente rispetto al livello produttivo previsto le eventuali colture irrigue gestite in deroga; in tal caso, l'irrigazione viene attuata come segue:
nella UTE () consorzio irriguo (specificare) () pozzo (specificare) () altro (specificare)
nella UTE
nella UTE



a tal fine si impegna

al rispetto di quanto disposto dalla Decisione 2016/1040/UE in capo all'azienda agricola beneficiaria della deroga, così come illustrato nei paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del documento "Indicazioni operative per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in deroga alla Direttiva nitrati nel quadriennio 2016-2019", e in particolare a:

- coltivare almeno il 70% della SAU dei terreni di cui ha titolo d'uso con colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto;
- distribuire in deroga i soli effluenti di allevamento bovini e/o suini, questi ultimi per la sola frazione liquida chiarificata ottenuta da trattamento di separazione solido/liquido, adottando le migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni gassose durante la distribuzione;
- distribuire almeno due terzi dell'azoto di origine zootecnica (esclusa la quota deposta direttamente in campo dagli animali stessi) entro il 31 luglio, non distribuire effluenti di allevamento oltre il 1 novembre, né utilizzare fertilizzanti minerali contenenti fosforo;
- registrare tramite sistemi di posizionamento geografico i trasporti di effluenti di allevamento effettuati oltre i 30 km di raggio dal centro di stoccaggio;

accetta

di essere oggetto di controlli da parte dell'Autorità competente, e a tal fine si impegna a rendere disponibili i documenti e le informazioni eventualmente richiesti, nonché a concedere l'accesso ai terreni e alle strutture dell'azienda.

Data	Firma
distribuzione di effluenti di	terreni dell'UPA
Data	Firma



